

TRIBUNALE DI UDINE

SEZIONE FAMIGLIA

E

OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA

SEZIONE TERRITORIALE DI UDINE

PROTOCOLLO D'INTESA FRA MAGISTRATI ED AVVOCATI IN RELAZIONE
ALLE SPESE STRAORDINARIE NECESSARIE PER LA PROLE

NEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE, DIVORZIO, MODIFICA DELLE
CONDIZIONI DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO,

NONCHE' NEI PROCEDIMENTI EX ART. 337 TER C.C.

L'assegno mensile da porsi a carico del genitore non convivente con i figli, va corrisposto nella misura non inferiore ad euro 150,00 per un figlio e non inferiore ad euro 200,00 per più di un figlio; per tutti i dodici mesi dell'anno a titolo di concorso al loro mantenimento ed è inteso a sopperire pro-quota alle loro esigenze primarie e cioè vitto (comprensivo del costo della mensa scolastica), vestiario e piccole spese ordinarie.

L'A.N.E. viene di regola percepito dal genitore convivente con i figli, salvo diverso accordo.

Le spese straordinarie necessarie per la prole devono essere ripartite al 50% ciascuno, salvo diverso accordo tra i genitori stessi, o salvo diverso provvedimento giudiziario.

1. Le spese straordinarie escluse dall'assegno mensile, da rimborsarsi al genitore che le ha sostenute, senza necessità di preventivo accordo, sono le seguenti:

1a) Spese medico-specialistiche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e richieste dal medico di base, ivi comprese le spese farmaceutiche con prescrizione medica, oculistiche, protesiche e terapeutiche, nonché odontoiatriche (esclusi i trattamenti ortodontici) di cura e mantenimento; in dette spese vanno compresi tutti i ticket di tutte le prestazioni sanitarie e dei farmaci.

1b) Spese scolastiche, ossia rette, imposte e costi d'iscrizione alla scuola pubblica di tutti i gradi, compresa la frequentazione di un corso universitario limitatamente alla durata integrale del corso universitario scelto dai figli. Libri di testo, corredo di

inizio anno scolastico richiesto dagli insegnanti, trasporto pubblico da e per la scuola (con scuolabus o altro mezzo pubblico) fino al completamento del percorso di studi, compreso quello universitario. Gite ed attività scolastiche che comportino un costo massimo complessivo di € 300,00 per tutto l'anno scolastico. Lezioni private di sostegno scolastico consigliate dagli insegnanti di riferimento. Alloggio, utenze per la sede universitaria frequentata dalla prole, qualora la facoltà prescelta non sia presente nella Provincia di residenza del figlio e qualora la sede Universitaria disti più di 100 Km dal luogo di residenza di costui.

1c) Spese per attività sportive, artistiche (ad esempio musica o danza), scoutistiche, comprensive dei costi per le relative iscrizioni, attrezzature, spese accessorie, oneri di trasferta, ritiri estivi e tornei di categoria. Tali spese si riferiscono alla frequentazione di un'unica attività sportiva, o ricreativa, o artistica per figlio e sono dovute senza preventivo accordo nel limite mensile di € 50,00 a carico di ciascun genitore. La frequentazione di più di un'attività ricreativa-sportiva è, invece, subordinata al preventivo accordo tra genitori e, in difetto, è ad esclusivo carico del genitore che ha provveduto all'iscrizione del figlio.

1d) Spese per la custodia della prole infra-dodicenne (baby sitting) se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore e/o del genitore affidatario e in mancanza di strutture logistiche alternative gratuite (ad esempio: casi di impedimento del genitore non affidatario o di assenza di strutture pubbliche/scolastiche e/o di parenti disponibili alla custodia del minore o di altre figure di riferimento dei minori).

1e) Nel periodo delle vacanze estive in cui entrambi i genitori svolgano un'attività lavorativa, entrambi dovranno dividere le spese relative a centri-vacanza, soggiorni estivi a iniziativa della scuola e/o della associazione sportive frequentate dal figlio durante l'anno, delle locali parrocchie e/o di enti analoghi (colonie e luoghi assimilati).

2. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese è dovuto entro il mese successivo, a decorrere dalla richiesta scritta, comunque comunicata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e/o mediante posta elettronica, richiesta che dovrà essere corredata da idonea documentazione (anche in copia semplice).



3. Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori ed il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto ove quest'ultimo, debitamente informato per iscritto, non manifesti per iscritto e motivatamente il proprio dissenso decorso un mese dalla data della richiesta formale.

4. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico, o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.


5. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. Le deduzioni per i figli a carico sarò effettuata, salvo accordo diverso, al 50% tra i genitori.

6. Sono vietate le compensazioni tra le somme dovute per le spese e l'assegno mensile di mantenimento.

Udine, li

Il Presidente V. del Tribunale di Udine

dottor Francesco Venier



Il Presidente della Sezione di Udine

Osservatorio di Famiglia

avv. Emanuela Comand

